



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| dott. ssa Laura Sara Tragni | Presidente |
| dott. Pietro Caccialanza | Giudice |
| dott. Luca Perilli | Giudice relatore |

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c.,

promosso da

nato il a Demba Kunda - Gambia, **Codice CUI** ,
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato Laura Mazza del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, via Pomezia n. 10/A ha eletto domicilio;

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano;**

-resistente -

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

FATTO

§ Svolgimento del procedimento

Con ricorso ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 depositato il 05/12/2018 e notificato, unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice relatore, al Ministero dell'Interno presso la competente Commissione territoriale nonché comunicato al Pubblico Ministero in sede, il signor ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione al provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Milano il 17/09/2018 e notificato al ricorrente il 14/11/2018.

Risulta dunque rispettato il termine di legge di trenta giorni per la proposizione del ricorso previsto, a pena di inammissibilità dell'opposizione, dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D.Lgs. 25/2008.

L'amministrazione statale si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 20/03/2019.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con decreto del 23/04/2021, in conformità al principio stabilito dalla sentenza n. 17717/2018 della Corte di cassazione, il giudice ha fissato udienza per il giorno 17/06/2021 ore 10.00. All'udienza è comparso il ricorrente con il difensore e ha risposto alle domande del giudice. L'udienza è stata aggiornata al 15 luglio 2021, udienza poi svolta con modalità cartolare, per consentire al ricorrente di depositare documentazione. All'esito, il giudice si è riservato di riferire al Collegio.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 13/09/2021.

§ I fatti di causa

Il ricorrente ha affermato di essere cittadino del Gambia, dichiarato quale Paese di origine all'arrivo, e di avere fatto ingresso in Italia il 05/12/2016.

La domanda di protezione internazionale è stata registrata con modello C3 in data 17/01/2017; quanto ai motivi che lo indussero a espatriare e a chiedere la protezione internazionale, il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Paese di origine per timore di essere ucciso.

Il ricorrente ha svolto l'audizione davanti alla Commissione territoriale di Milano in data 12/09/2018 e, parlando in lingua Soninke, ha dichiarato quanto segue:

- di essere cittadino del Gambia;
- di essere nato a Demba Kunda;
- di essere di etnia soninke e di religione musulmana;
- di aver frequentato per dieci anni la scuola coranica e di aver fatto l'agricoltore;
- di parlare, oltre alla lingua soninke con cui ha sostenuto l'audizione, anche le lingue pular, mandinka; italiana, francese e inglese;
- che i genitori sono ancora in vita e che ha tre fratelli e una sorella più piccoli;
- di essere sposato e di avere due figli maschi;
- di essere in contatto con la moglie ed un fratello ma non con i genitori;
- di aver lasciato il Gambia nel 2016;
- di essere arrivato in Italia il 5 dicembre 2016.

Quanto ai **motivi** che lo hanno indotto ad espatriare, il ricorrente ha dichiarato di aver preso la decisione di lasciare il Gambia per evitare di essere ucciso. Il ricorrente ha dichiarato di essere stato un coltivatore e un commerciante e che i suoi affari andavano bene; che, tuttavia, fu preso di mira da un gruppo di banditi provenienti dal Senegal, i quali, un giorno, fecero irruzione nel suo negozio, picchiarono lui, causandogli la perdita di un dente, e il suo socio e portarono via della "merce". A seguito di tale evento, il richiedente decise di lasciare il Gambia.

A domande della Commissione, egli ha risposto: che aveva un negozio in cui vendeva i prodotti della sua terra, mais arachidi e miglio; che i delinquenti che lo attaccarono vivono al confine tra Gambia e Senegal ed attaccano le persone che "guadagnano abbastanza bene" per "guadagnare soldi facili"; che erano in quattro, vennero in motorino e portarono via un po' di arachidi, mais e miglio; di non avere denunciato i fatti alla polizia perché questa è lontana dal villaggio ed è corrotta; di essere scappato senza coinvolgere la famiglia perché aveva "poco tempo"; che dopo la sua partenza il negozio è rimasto vuoto; la moglie è andata a vivere con il padre benestante mentre i genitori si occupano dei suoi fratelli che svolgono il lavoro di contadini

Chiesto dall'intervistatore di riferire a quali **rischi** andrebbe incontro in caso di rimpatrio, il ricorrente ha dichiarato di temere di essere ucciso dai banditi; che lui non li conosce ma loro conoscono lui e sanno dove vive e possono pensare che lui sia ricco "anche se non è così", perché possono pensare che abbia dei soldi in banca.

§ II diniego della Commissione territoriale

La Commissione territoriale ha ritenuto credibili gli elementi relativi alla nazionalità e alla provenienza del ricorrente dal Gambia.

Ha, invece, considerato non credibile il racconto nella parte relativa alle ragioni che avrebbero determinato il ricorrente a lasciare il Paese d'origine, perchè:

- 1) "la storia viene riferita in modo troppo vago e generico per poter essere considerata una situazione davvero vissuta dal richiedente;
- 2) poco comprensibili appaiono le ragioni per cui un singolo episodio di criminalità comune possa spingere immediatamente due soci di una fiorente attività a partire il giorno stesso dal Paese, senza nemmeno aver provato a chiedere aiuto alla polizia e senza aver mai avuto in precedenza alcun tipo di problema che giustificasse un timore così grande di poter essere di nuovo vittime di aggressioni violente e rapine;
- 3) le ragioni addotte dal richiedente per il timore futuro di poter incorrere in ulteriori violenze sono poco coerenti internamente. Egli, infatti, sostiene di essere stato preso di mira perché i ladri lo ritenevano benestante in quanto aveva un'attività commerciale fiorente, ma quando gli viene chiesto come mai ora che non ha più il negozio teme di poter essere considerato benestante dai ladri, egli risponde che i ladri pensano abbia dei soldi in banca, ma poi non riesce a spiegare su cosa basi questa sua affermazione".

La Commissione ha escluso, pertanto, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, "per assenza di legame" con uno dei motivi di persecuzione della Convenzione di Ginevra; essa ha anche negato la protezione sussidiaria lettere a) e b) dell'art. 14 del D.Lgs. 251/2007 per assenza di un rischio effettivo di grave danno. Inoltre, la Commissione ha dichiarato non sussistere nella zona di provenienza del ricorrente una situazione qualificabile come contesto di violenza indiscriminata all'interno di conflitto armato, escludendo anche l'ipotesi di protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dell'art. 14 del D.Lgs. 251/2007.

§ I motivi del ricorso

Nel ricorso la difesa ha ripercorsi i fatti così come narrati dal ricorrente in sede di audizione di fronte alla Commissione territoriale, senza allegazione di ulteriori elementi o fatti nuovi.

La difesa ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria e quella umanitaria. A tale ultimo riguardo ha evidenziato che "presente da ormai più di due anni sul territorio italiano" il ricorrente "ha intrapreso con grande impegno un percorso di integrazione e radicamento nel nostro Paese": egli "ha frequentato con profitto un corso di italiano per stranieri, ha svolto volontariamente con impegno e costanza attività di supporto presso il servizio mensa e il servizio magazzino presso la Struttura di accoglienza per profughi di via a Milano (DOC. 4) e, attualmente, lavora presso la Società .

: a tempo determinato a partire dal 21.03.2018 con mansione di manovale agricolo (DOC. 5), mostrando un forte desiderio di investire sulla lingua, sul lavoro e sulle relazioni in Italia. Nel caso di ritorno nel proprio Paese il ricorrente sarebbe, invece, costretto ad affrontare un contesto sociale ed economico dove è forte il rischio per lo stesso di vedere compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale quali quelle strettamente connesse al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standard minimi per un'esistenza dignitosa".

§ La difesa della Commissione territoriale

La Commissione territoriale, nel costituirsi in giudizio, si è limitata a richiamare il contenuto del provvedimento di diniego, chiedendo il rigetto del ricorso e producendo i seguenti documenti: 1- modello C3; 2- Afis; 3- verbale di audizione e relativa eventuale documentazione prodotta dal richiedente; 4- decreto di diniego; 5- documentazione medica; 6- documentazione lavorativa.

§ Le note di trattazione scritta del ricorrente e l'udienza

Con note del 22 marzo 2019, 5 giugno 2019, 23 luglio 2019, 4 settembre 2019, 11 ottobre 2019, 11 giugno 2021, la difesa ha depositato documenti riguardanti l'integrazione del ricorrente in Italia ed in particolare la sua situazione lavorativa.

All'udienza del 17 giugno 2021 il ricorrente, rispondendo in lingua italiana alle domande del giudice, ha dichiarato di essere in Italia il 7 dicembre 2016; di avere frequentato la scuola nel centro di accoglienza; di essersi trasferito a vivere a [redacted] nel 2019 in un appartamento con regolare contratto di locazione; di lavorare continuativamente dal 2016, prima per [redacted] per circa due anni e poi a [redacted] dove lavora tuttora.

Il giudice ha invitato l'avvocato a ricostruire in una memoria il percorso lavorativo del ricorrente, con riferimento ai diversi documenti depositati nel corso del processo.

Con nota telematica del 5 luglio 2021, il difensore ha rappresentato che il ricorrente:

- nell'anno 2018, ha lavorato per la Società [redacted] con contratto a tempo determinato e con mansione di manovale agricolo dal [redacted] [redacted], percependo complessivamente uno stipendio pari ad euro [redacted] (5, 6 e 19);
- nell'anno 2019 ha lavorato per la Società [redacted] [redacted] orrente in Milano,

- nell'anno 2020 ha lavorato per la [redacted]

- nell'anno 2021, dal 1.01.21 ed ancora alla data della memoria, il ricorrente stava lavorando [redacted]

La difesa ha inoltre evidenziato che egli ha iniziato a svolgere la propria attività lavorativa in favore della Società [redacted] nell'anno 2018 e non nell'anno 2017 come erroneamente riferito nel corso dell'udienza del 17 giugno. Ha, inoltre, rappresentato che "la mancata proroga del contratto di lavoro [redacted]"

Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Milano del 13.12.2018 n. [redacted]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che l'opposizione al provvedimento di diniego della Commissione territoriale non è, tecnicamente, un'impugnazione, perché l'autorità giudiziaria non è vincolata ai motivi di opposizione ma è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda di protezione internazionale avanzata ed esaminata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo *status* di rifugiato o la protezione sussidiaria a norma del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie *ex art. 5 co. 6 T.U.I.*

§ Sull'attività istruttoria

Il collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale e confermate nella ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, non reputa necessario procedere a rinnovare il colloquio personale, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione.

Il ricorso non ha introdotto ulteriori temi di indagine o allegato fatti nuovi sui quali il collegio ritiene sia necessario condurre un particolare e ulteriore approfondimento istruttorio, pertanto la fase di raccolta dei fatti e delle prove rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale e delle subordinate istanze è da considerarsi chiusa.

Si richiama sul punto il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, terza Sezione, in causa C -560/2014, resa sentenza il 9 febbraio 2017, punto 57: "deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ...". Tale principio è stato recepito dalla Corte di cassazione che, con un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato l'assenza di automatismo, in caso di indisponibilità della videoregistrazione, tra obbligo del giudice di fissazione dell'udienza e ripetizione dell'audizione personale del ricorrente e che, pertanto, "all'obbligo di fissare l'udienza non consegue automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purché sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. (Corte di Cassazione. n. 28966/2019; nello stesso senso: n. 5973/2019; n. 2817/2019; n. 17717/2018).

§ Sul diritto a ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato

Per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è necessario, secondo il D.Lgs. n. 251/2007 che sia adeguatamente dimostrato "un fondato timore" del ricorrente di subire:

- atti persecutori come definiti dall'art. 7¹;
- da parte dei soggetti indicati dall'art. 5²;
- per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8³.

Il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione il timore, in caso di rientro in Gambia, di essere ucciso dai banditi che funestano l'area di sua provenienza.

A prescindere dalla credibilità dei fatti narrati, essi non chiamano in causa i motivi di persecuzione previsti dall'art. 8 del D. Lgs. 251/2007; manca inoltre l'agente statale di persecuzione dell'articolo 5.

In assenza dei necessari fattori di inclusione, non ricorrono pertanto i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

¹ Come definiti dall'art. 7: si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti.

² Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione.

³ Gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica.

§ Quanto alla *protezione sussidiaria*, secondo l'art. 14 del D.Lgs n. 251/2007, è necessario che il richiedente rischi, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte (lettera A); la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (lettera B); ovvero subisca la minaccia grave alla vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lettera C).

- Con riferimento alle ipotesi di rischio di *condanna a morte o trattamento inumano o degradante*, la sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 17 febbraio 2009 in causa C - 465/07, Elgafaji, al punto 31, nel definire l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007), ha chiarito che, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un "rischio effettivo di subire un ... danno nel caso di rientro nel paese interessato", i termini "condanna a morte" o "l'esecuzione", nonché "la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente" devono essere riferiti a un rischio di danno riguardante la particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

Il rischio riferito dal ricorrente non ha natura "individuale". Egli afferma che la zona di sua provenienza sarebbe funestata dalle scorrerie di non meglio identificati banditi che, muovendosi dalla zona di confine tra Guinea e Senegal, prenderebbero di mira le persone che "guadagnano abbastanza bene"; egli sarebbe stato rapinato perché benestante, per la sua attività di vendita di arachidi, mais e miglio, e non perché individualmente preso di mira dai banditi. Egli non è pertanto specifico destinatario di una condanna a morte o di trattamenti inumani e degradanti messi in atto da parte di un agente statale o non statale.

Mancano pertanto i fattori di inclusione anche nelle fattispecie della protezione sussidiaria delle lettere a) e b) dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007.

Inoltre, il rischio espresso dal ricorrente, ossia di essere ucciso dai banditi non può essere considerato un rischio "effettivo": il ricorrente non è in grado di spiegare perché i banditi, che sono interessati solo al danaro ed alle merci delle persone benestanti, dovrebbe ucciderlo, avendo egli chiuso, dopo la rapina, la sua attività commerciale.

Oltretutto, come osserva la Commissione territoriale, la fuga dal Gambia di un padre di famiglia appare una decisione del tutto sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti raccontati, ossia una rapina di un po' di arachidi, mais e miglio

- Con riferimento poi al rischio per il ricorrente di essere coinvolto nella *violenza generalizzata nell'ambito di un conflitto armato*, esso è regolato dall'art. 14 D.lgs. n.251/2007 che costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c); va, quindi, richiamata la definizione di "conflitto armato" contenuta nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, quarta sezione, del 30 gennaio 2014 in causa C - 285 /12, *Diakité*, punto 35 secondo la quale: "*si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*". La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) nella direttiva qualifica non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da "*violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo*" avendo il legislatore comunitario optato "*per*

la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (punto 29). Infine, con riferimento al livello di gravità degli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati, la Corte ha stabilito che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza deve raggiungere un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvitato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (punto 30 e punto 39 della sentenza *Elgafaji*).

Ne consegue che non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità o di conflitti a bassa tensione essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso, nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno, è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.

Orbene, le fonti aggiornate, consultate dal Tribunale, portano ad escludere l'esistenza di problemi di sicurezza in Gambia, il Paese più piccolo dell'Africa occidentale, costituito da una striscia di terra prevalentemente pianeggiante, tagliata in due dal fiume Gambia ed abitata da circa 2,2 milioni di abitanti⁴.

Dopo oltre 22 anni di governo dell'ex presidente Yahya Jammeh, cominciati con il colpo di stato del 1994, le elezioni del 2016 hanno visto la vittoria con il 45% dei voti dell'allora principale candidato dell'opposizione Adama Barrow. Lo sconfitto Jammeh lasciò l'incarico solo dopo la mediazione dei Paesi vicini e la minaccia di un intervento armato⁵.

Tra le decisioni più rilevanti prese dall'ex presidente Jammeh, ci fu l'annuncio, nel 2013, del ritiro del Paese dal Commonwealth. Gli osservatori affermano che la decisione fece seguito alle condanne internazionali seguite alle violazioni dei diritti umani di cui era responsabile il governo allora in carica. Nel 2015 Jammeh dichiarò inoltre il Paese una repubblica islamica per rompere con la passata “eredità coloniale”⁶. Nel 2018, sotto la presidenza di Barrow, il Gambia si è nuovamente ricongiunto al Commonwealth.⁷ Nel 2018 è stata istituita la Commissione di Revisione Costituzionale (CRC) con lo scopo di rivedere e analizzare l'attuale Costituzione, risalente al 1997, e redigere una nuova Costituzione⁸.

Freedom House, nel suo report *Freedom in the World 2020*⁹ che contiene una classifica mondiale elaborata tenendo conto del rispetto delle libertà politiche e civili, evidenzia il livello ancora basso del Paese nel rispetto dei diritti politici e dei diritti civili. Il Gambia è inoltre classificato all'87° posto su 180 Paesi nell'indice della libertà di stampa mondiale 2020 di *Reporters Without Borders*¹⁰.

⁴ The Commonwealth, *Gambia, The: Constitution and politics* – <https://thecommonwealth.org/our-member-countries/gambia/constitution-politics->

⁵ BBC news, *Country Profiles – Gambia*, <https://www.bbc.com/news/world-africa-13376517>

⁶ *Ibid.*

⁷ The Commonwealth, *Gambia, The: Constitution and politics*, <https://thecommonwealth.org/our-member-countries/gambia/constitution-politics->

⁸ Law hub Gambia, *Constitutional Review Commission*, <https://www.lawhubgambia.com/constitutional-review-commission>

⁹ Freedom House, *Freedom in the world 2020 – The Gambia*, <https://freedomhouse.org/country/gambia/freedom-world/2020>

¹⁰ Reporters Without Borders, *2020 World Press Freedom Index*, <https://rsf.org/en/ranking>

La corruzione continua a essere un problema grave in Gambia. Secondo il *Corruption Perceptions Index (CPI)* del 2020, pubblicato dall'organizzazione anticorruzione *Transparency International*, il Gambia è passato dal 96° posto nel 2019 al 102° posto nel 2020¹¹.

Dalle fonti consultate non emergono, poi, eventi rilevanti sotto il profilo della sicurezza interna che è pienamente sotto controllo.

La fonte ACLED¹², che registra sistematicamente tutti i problemi relativi alla sicurezza nei Paesi del mondo, riporta un totale di 9 eventi violenti verificatisi nel periodo compreso fra il 1° novembre 2020 e il 26 marzo 2021, di cui due proteste pacifiche, tre rivolte, una violenza contro i civili, uno scontro armato e un saccheggio. Tali eventi si sono verificati nelle città maggiori, ossia la capitale Banjul, Serrekunda, Basori, Basse, Sanyang e Janjabureh. In nessuna di queste occasioni si sono registrati decessi.

Non si registrano dunque in Gambia conflitti armati interni o internazionali che diano luogo a violenza generalizzata.

§ La **protezione umanitaria** e la **protezione speciale** assicurata dal d.l.130/2020.

Quanto alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, appare opportuno premettere alcune considerazioni.

In data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell’art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.

Come si legge nella Relazione illustrativa, “*l’intervento normativo risponde all’esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018*” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “*Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica*”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all’epoca apportata all’articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “*fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall’art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia*”.

Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell’individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.

Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “*la nuova protezione speciale si presenta, prima facie,*

caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all’entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell’interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021).

¹¹ BAMF - Federal Office for Migration and Refugees, *Briefing Notes*, 8 February 2021, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefing-notes-kw06-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=3

¹² ACLED, <https://acleddata.com/curated-data-files/> (dati aggiornati al 26 marzo 2021)

La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 del D. Lgs. 286/1998, estendendo espressamente - al paragrafo 1.1. - l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale -di durata biennale ex articolo 32 terzo comma de D.lgs. 25 del 2008- anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.

La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale *“le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”*.

La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.

Con riferimento quindi alla **protezione speciale** garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della *natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine*, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.

Orbene, gli elementi raccolti sulla condizione di vita in Italia del ricorrente sono indicativi di una situazione di solida integrazione sociale.

Egli, uomo di 44 anni, si trova in Italia da quasi cinque anni. Lavora con continuità dal marzo 2018 nel settore dell'agricoltura (docc. 5, 6, 11, 12, 13, 14, 17 e 19), salva una sospensione nell'estate del 2020 dovuta a problemi burocratici per il rinnovo del permesso di soggiorno. Percepisce redditi che gli consentono una vita dignitosa:

Egli parla e comprende bene la lingua italiana, con la quale ha comunicato con il giudice in udienza e vive in autonomia in un appartamento in locazione dal 2019 (doc. 16 in allegato alla memoria del 16 giugno 2021).

Lingua, lavoro ed abitazione sono elementi solidi dell'integrazione del ricorrente in Italia. Un suo rimpatrio determinerebbe una lesione del suo diritto alla vita privata.

Al ricorrente va pertanto riconosciuto, ai sensi dell'art. 19.1.1. del T.U.I il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale di cui all'art. 32 terzo comma del D.lgs. 25 del 2008.

§ Le spese di lite

Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, dunque, l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

§ Patrocinio a spese dello Stato

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

La liquidazione va limitata all'attività compiuta dal difensore fino al 2019, anno in cui percependo un reddito di euro _____, il ricorrente ha superato i limiti previsti dalla legge e pari ad euro 11493,82, per il mantenimento del beneficio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea così provvede:

- in parziale accoglimento del ricorso proposto, riconosce a a Demba Kunda - Gambia, **Codice CUI** _____ il diritto al permesso di soggiorno di durata biennale per protezione speciale, previsto dagli art. 19.1.1. del T.U.I. e 32 terzo comma del D.lgs. 25 del 2008;
- nulla per le spese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13/09/2021.

Il Presidente
Dott.ssa Laura Sara Tragni